

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015
664/2015/R/IDR

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO
REGOLATORIO MTI – 2

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 28 dicembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la comunicazione della Commissione Europea COM(2014)177;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'art. 243-*bis*;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva 98/83/CE (di seguito: d.lgs. 31/01) e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito: d.P.R. 116/11), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua”;
- il testo di legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, come approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015 (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare gli articoli 58, 60 e 61;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/COM, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;

- il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, del 25 luglio 2013, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 299/2014/R/IDR, del 19 giugno 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: deliberazione 299/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 374/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la promozione dell’efficienza della produzione del servizio idrico integrato ovvero dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: deliberazione 374/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 539/2014/R/IDR, del 30 ottobre 2014, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa nel metodo tariffario idrico (MTI)” (di seguito: documento per la consultazione 539/2014/R/IDR);
- il documento per la consultazione 620/2014/R/IDR, del 11 dicembre 2014, recante “Definizione delle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati in pubblica fognatura. Orientamenti finali” (di seguito: deliberazione 620/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015” (di seguito: deliberazione 662/2014/R/IDR);

- il documento per la consultazione 665/2014/R/IDR, del 23 dicembre 2014, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 665/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR e individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento” (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici”;
- il documento per la consultazione 230/2015/R/IDR, del 15 maggio 2015, recante “Sistemi di perequazione nel servizio idrico integrato. Inquadramento generale e linee d'intervento” (di seguito: documento per la consultazione 230/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 273/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: documento per la consultazione 273/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, del 4 giugno 2015, recante “Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 274/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 379/2015/R/IDR, del 23 luglio 2015, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Individuazione e perimetrazione degli oggetti si separazione contabile del servizio idrico integrato” (di seguito: documento per la consultazione 379/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, del 30 luglio 2015, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Inquadramento generale e linee di intervento” (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 515/2015/R/IDR, del 29 ottobre 2015, recante “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: documento per la consultazione 515/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 542/2015/R/IDR, del 12 novembre 2015, recante “Schema di convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato - Contenuti minimi essenziali” (di seguito: documento per la consultazione 542/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 560/2015/R/IDR, del 20 novembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato

ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 560/2015/R/IDR);

- il documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, del 26 novembre 2015, recante “Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’ Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante “Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione 667/2015/A, del 28 dicembre 2015, recante “Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (Csea)”.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2000/60/CE prevede, all’articolo 9, che “Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata in base all’allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»”;
- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l’ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all’eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- nella comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto “Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità”, la Commissione

rileva che “l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (...). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (...)”. Nella relazione si spiega che “se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali”, evidenziando poi che “l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti”;

- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
 - “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
 - “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- nella comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei “Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce”, la Commissione Europea - riconoscendo che “per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica” - esorta gli Stati membri, ad “adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili”, chiarendo, altresì che “la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'UE, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque”.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione

già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191” (lettera e);

- “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
- l'articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:
 - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio;
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un “Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale di cui al precedente alinea, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, “al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il

soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";

- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi" e prevede che la stessa "definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 662/R/2014/IDR - adottata successivamente al documento per la consultazione 539/2014/R/IDR - l'Autorità ha disposto di dar seguito all'individuazione dei costi ambientali e della risorsa (*ERC*), avviata con la deliberazione 643/2013/R/IDR, e ne ha previsto l'esplicitazione, per l'anno 2015, nel vincolo ai ricavi del gestore, individuando un primo insieme di oneri da

ricomprendere nella componente *ERC*, quali taluni oneri locali e altri costi operativi per la parte in cui le medesime voci siano destinate “all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa”;

- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della regolazione - all’integrazione e all’aggiornamento del vigente sistema di regole;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l’Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all’impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di temperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: *i)* rafforzare l’approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; *ii)* favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; *iii)* superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell’ambito della regolazione generalmente applicabile e per le quali sono in fase di definizione da parte dell’Autorità misure urgenti e programmate di perequazione (v. documento per la consultazione 230/2015/R/IDR), garantendo, da un lato, la sostenibilità dei corrispettivi applicati all’utenza e, dall’altro, le condizioni di efficienza per indurre l’equilibrio economico-finanziario degli operatori;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l’Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché all’individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore idrico;
- per quanto di interesse in questa sede, rilevano poi taluni temi sottoposti a consultazione, ovvero su cui l’Autorità ha adottato recenti provvedimenti di regolazione, in materia di:
 - qualità contrattuale del servizio idrico integrato (v. i documenti per la consultazione 665/2014/R/IDR, 273/2015/R/IDR e 560/2015/R/IDR e la deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;
 - convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato (v. i documenti per la consultazione 274/2015/R/IDR e 542/2015/R/IDR, nonché la deliberazione 656/2015/R/IDR), con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni e all’aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base degli

atti di programmazione richiesti dall'Autorità ai fini dell'approvazione della predisposizione tariffaria;

- *unbundling* contabile (v. documenti per la consultazione 379/2015/R/IDR e 515/2015/R/IDR), con particolare riferimento alle “definizioni” che identificano il perimetro del servizio idrico integrato e alla progressiva introduzione di criteri di attribuzione dei costi operativi e delle immobilizzazioni alle singole attività e comparti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità ha, inoltre, proceduto con le istruttorie per la verifica delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2014 e 2015, adottando conseguentemente delibere di approvazione con riferimento a:
 - gestioni per le quali i soggetti competenti hanno proposto il relativo schema regolatorio (composto da Programma degli Interventi, Piano economico-finanziario e convenzione di gestione), e per le quali l’Autorità ha verificato puntualmente la coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2014-2017 e il moltiplicatore tariffario teta (θ), come risultante dall’applicazione delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - gestioni per le quali è stata disposta l’invarianza dei corrispettivi, escludendo le stesse dall’aggiornamento tariffario prevalentemente per fatturazione alle utenze domestiche di un consumo minimo impegnato, per mancata adozione della Carta dei servizi entro i termini stabiliti, ovvero per non aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle indicazioni date in tal senso dal soggetto competente;
 - gestioni per le quali, non avendo le medesime inviato - in tutto o in parte - i dati, gli atti e le informazioni richiesti ai fini tariffari, le tariffe sono state determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- dalle risultanze dell’analisi degli specifici schemi regolatori approvati per le annualità 2014 e 2015 sono emersi due principali elementi: *i*) una ridotta valorizzazione della *Regulatory Asset Base* (RAB) rispetto alle possibili esigenze di investimento in infrastrutture idriche, *ii*) una estrema eterogeneità nei valori dei costi operativi, che appare solo parzialmente spiegabile attraverso le specificità geomorfologiche dei territori serviti o con riferimento ai modelli gestionali adottati.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta ai documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR sono pervenuti rispettivamente 28 e 27 contributi, da parte di Enti di governo dell’ambito, gestori e loro raggruppamenti, associazioni (in rappresentanza di Enti di governo dell’ambito e di imprese), soggetti istituzionali e consulenti;

- le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur proponendo spunti di approfondimento e illustrando potenziali criticità;
- dalle osservazioni ricevute sono emerse numerose proposte valutate nell'ambito della definizione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, tra le quali:
 - con riferimento alle *cause di esclusione dall'aggiornamento tariffario*:
 - nell'ipotesi di esclusione per mancata applicazione delle norme vigenti sugli affidamenti, la previsione di meccanismi di salvaguardia nei casi di avvio delle procedure di affidamento;
 - nell'ipotesi di esclusione per mancata ottemperanza agli obblighi di controllo della qualità dell'acqua erogata, la semplificazione delle richieste degli atti da produrre all'Autorità;
 - con riferimento alla *matrice di schemi regolatori*:
 - una riduzione del valore del rapporto, ω , tra il fabbisogno di investimenti ed il valore delle infrastrutture esistenti che, in sede di consultazione, si è proposto di mantenere pari a 0,5, nonché un riproporzionamento di detto parametro in funzione degli anni residui di affidamento, al fine di promuovere una maggiore continuità, rispetto al biennio precedente, nella selezione - da parte dei soggetti competenti - dello specifico schema regolatorio applicabile alle singole gestioni, con conseguente stabilità dei relativi flussi di cassa;
 - un approfondimento nella ponderazione del parametro *Opex pro capite medio (OPM)*, considerato che vari aspetti possono comportare una differenziazione rilevante degli *Opex* tra i diversi gestori, quali l'assetto impiantistico che il gestore ha in carico, le differenti condizioni climatiche, la dispersione territoriale delle utenze, l'incidenza della popolazione fluttuante;
 - con riferimento al *moltiplicatore tariffario* e alla struttura del *vincolo ai ricavi del gestore*:
 - la previsione di non ricomprendere tra le componenti del *VRG*, assoggettate all'applicazione del limite alla crescita del moltiplicatore, la voce riferita ai conguagli (che risente, in particolare, degli effetti derivanti dalla contrazione dei volumi erogati all'utenza e del ritardo nelle approvazioni delle tariffe rispetto all'anno di competenza) riconoscendo sugli stessi l'onere finanziario;
 - con riferimento alla valorizzazione dei *costi delle immobilizzazioni*:
 - generalizzare la possibilità, già prevista dall'Autorità nella deliberazione 459/2013/R/IDR, di ricorrere all'ammortamento finanziario laddove ciò fosse previsto nelle convenzioni o comunque laddove lo stesso sia stato utilizzato come strumento primario per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di finanziamenti in *project finance* sottoscritti;
 - con specifico riguardo all'individuazione degli oneri finanziari, ridefinire il valore di alcuni parametri posti in consultazione al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi riconducibili al reperimento dei

finanziamenti, nonché quantificare il valore del parametro *Water Utility Risk Premium (WRP)* a partire dal valore del *Country Risk Premium* (come definito nell'ambito della regolazione recentemente sviluppata per i settori energetici e posto pari all'1%) e aggiungendovi il premio per gli ulteriori rischi connessi alla dimensione media generalmente ridotta degli operatori del settore idrico in Italia e per i rischi legati ai vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti e destinati ad operare sui soci di natura pubblica;

- a fronte del contenimento degli oneri finanziari e fiscali standardizzati prospettato in sede di consultazione, al fine di favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, prevedere un rafforzamento della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNI^{new}) mediante l'innalzamento del valore massimo dell'intervallo proposto per il parametro ψ che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni (*Capex*);
- con riferimento alla valorizzazione dei *costi operativi*:
 - rivedere il meccanismo di efficientamento prospettato in relazione ai costi per l'approvvigionamento di acqua di terzi, che sembra non tener conto delle possibili variazioni tariffarie risultanti dalle predisposizioni tariffarie dei gestori all'ingrosso;
 - per quanto attiene l'istanza del soggetto competente prevista per il riconoscimento tariffario di oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti in precedenza (Op^{new}), prevedere tra i relativi presupposti - oltre alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale e a rilevanti miglioramenti qualitativi, fra cui l'introduzione, da parte dell'Ente di governo dell'Ambito, di livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall'Autorità in materia di qualità contrattuale del servizio - anche le casistiche di: *i*) ampliamenti di impianti esistenti, gestione di nuovi impianti o di ulteriori tratti di rete all'interno del medesimo perimetro territoriale; *ii*) integrazione verticale, ossia acquisizione della gestione di nuovi servizi ai fini del conseguimento della gestione integrata dei servizi idrici;
- con riferimento alle misure volte a promuovere la *sostenibilità finanziaria efficiente* delle gestioni:
 - prevedere misure che assicurino la copertura economica e finanziaria dei costi della morosità (non garantita dal meccanismo posto in consultazione), pur introducendo regole volte ad incentivare una gestione efficiente del credito;
 - nell'ambito dei criteri per la quantificazione del valore residuo, tenere conto di tutte le immobilizzazioni, anche in corso, realizzate fino alla data di termine dell'affidamento che non abbiano ancora trovato riconoscimento in tariffa, ma che sarebbero state ammesse al

- riconoscimento tariffario in anni successivi (conguagli, immobilizzazioni in corso non in tariffa, ammortamenti finanziari, ecc.);
- con riferimento ai *corrispettivi applicati all'utenza finale*:
 - prevedere che l'introduzione della prospettata tariffa trinomina di collettamento e depurazione per le utenze industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura (che, in sede di consultazione, si è proposto di distinguere in: quota fissa a copertura dei costi fissi; quota fissa di capacità legata alla capacità di depurazione impegnata; quota variabile proporzionale al volume annuo scaricato) sia oggetto di approfondimento in uno specifico tavolo di confronto tra Autorità e operatori del servizio, anche tenendo conto della stretta connessione con la tematica dell'*unbundling* contabile, in via di definizione;
 - con riferimento alla *promozione delle aggregazioni* tra gestori:
 - prevedere meccanismi di contenimento degli effetti conseguenti a decisioni di determinazioni tariffarie d'ufficio già adottate dall'Autorità, nei casi in cui le gestioni interessate dai richiamati provvedimenti risultino coinvolte in processi di fusione/acquisizione;
 - introdurre un meccanismo finalizzato al riconoscimento tariffario di un incremento dei costi di struttura in particolare legato all'asestamento dei sistemi informatici (quantificabile in un 10%) nei cinque anni successivi alla fusione/acquisizione;
 - con riferimento alla *promozione della qualità tecnica e contrattuale* del servizio:
 - l'esplicitazione dei meccanismi tariffari a copertura dei costi per il rispetto degli standard nazionali obbligatori, valutando la possibilità di assicurare il riconoscimento tariffario degli oneri aggiuntivi legati al miglioramento della qualità contrattuale, senza che gli stessi siano rilevanti ai fini della selezione degli schemi della matrice di schemi regolatori che si caratterizzano per la presenza di rilevanti variazioni negli obiettivi o nel perimetro di attività del gestore;
 - l'introduzione di sistemi di incentivazione alla qualità del servizio, fondati su logiche di tipo perequativo, da adottare nelle fasi iniziali di applicazione della disciplina della qualità e che consenta di premiare i gestori che, rispetto ad alcuni standard selezionati, risultino più efficienti dei valori medi nazionali; in particolare, si propone un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare a un Fondo qualità istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali");

- con riferimento alla *promozione degli investimenti*:
 - l'introduzione di una apposita componente tariffaria (non assoggettata al limite di prezzo annuale) a copertura dei costi operativi derivanti dall'effettuazione di investimenti crescenti rispetto al valore dell'infrastruttura gestita;
- con riferimento agli *aspetti procedurali*:
 - lo snellimento delle procedure di approvazione delle tariffe, mantenendo - e rafforzando - l'istituto dell'istanza del gestore in caso di inerzia del soggetto competente e prevedendo meccanismi di semplificazione per le procedure di approvazione *infra* periodo;
 - consentire l'applicazione dal 1° gennaio 2016 delle tariffe calcolate sulla base dei moltiplicatori tariffari contenuti nei Piani Economico-Finanziari già approvati nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie, nelle more della definizione da parte dei soggetti competenti delle predisposizioni tariffarie per il secondo periodo regolatorio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermate della disciplina già vigente per il primo periodo regolatorio 2012-2015, si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, nonché dei documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed opportuno garantire la necessaria stabilità e coerenza del quadro regolatorio, integrando e sviluppando la regolazione asimmetrica e innovativa definita per il biennio 2014-2015 sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- occorra rafforzare l'approccio selettivo per obiettivi ed interventi richiesto ai soggetti competenti e, al contempo - in considerazione della rilevante entità della spesa per investimenti necessaria a superare le carenze infrastrutturali e a mantenere in efficienza la rete - accrescere l'efficacia nel ricorso al sistema dei finanziamenti, nonché le misure di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi programmati;
- sia opportuno favorire - per quanto di competenza - il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge in ordine alla razionalizzazione della platea di operatori, sostenendo i processi di aggregazione tra gli stessi per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di qualità del servizio agli utenti;
- sia, altresì, necessario - in presenza delle riscontrate situazioni gestionali estremamente eterogenee tra le diverse aree del Paese, con rilevanti effetti in termini di sostenibilità economica e sociale delle tariffe - introdurre misure

specifiche valutate a partire dalle componenti relative ai costi operativi, rafforzando quelle tese a promuovere l'efficienza della gestione.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico per il primo periodo regolatorio, con particolare riferimento a: *i)* la responsabilizzazione e la coerenza delle decisioni assunte a livello decentrato, *ii)* la struttura del vincolo ai ricavi della gestione, *iii)* la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, fermo il principio di copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio, *iv)* le misure di sostegno alla spesa per investimenti, al ricorrere di determinate casistiche, *v)* la valorizzazione di componenti di costo relative a immobilizzazioni di terzi o realizzate con contributi pubblici;
- sia necessario introdurre alcuni elementi di novità principalmente finalizzati a: *i)* tener conto di un *framework* nazionale più articolato derivante dalla maggiore complessità delle scelte demandate a livello decentrato (in ordine ai processi di aggregazione delle gestioni e alla eventuale richiesta di misure perequative volte all'equilibrio economico-finanziario delle stesse); *ii)* incentivare, oltre agli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, la razionalizzazione delle gestioni e l'introduzione di miglioramenti qualitativi, prevedendo un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (*sharing*, indicato con *X*) da applicare al limite di prezzo in funzione di condizionalità riferite alla componente dei costi operativi e posto pari a 0,5% (valore individuato - nell'ambito del *range* di valori posto in consultazione - in ragione della necessità, da un lato, di contenere l'impatto delle variazioni tariffarie sull'utenza e, dall'altro, di favorire la razionalizzazione degli oneri sostenuti dalla gestione nel rispetto del principio di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento);
- le regole tariffarie applicabili per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 debbano essere ricondotte ai seguenti sistemi:
 - la *matrice di schemi regolatori* nell'ambito della quale ciascun soggetto competente - in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio - seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: *i)* del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; *ii)* dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati; *iii)* dell'entità dei costi operativi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore *Opex pro capite medio (OPM)* stimato con riferimento all'anno 2014 per l'intero settore;
 - lo *schema regolatorio virtuale*, che trova applicazione nei casi in cui

l'Ente di governo dell'ambito - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate (nel primo periodo regolatorio) da determinazioni tariffarie d'ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Lo schema regolatorio virtuale si caratterizza per i medesimi criteri tariffari rinvenibili nella matrice di schemi regolatori, ma tiene conto della necessità di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali;

- le *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, destinate ad avere riflessi: *i)* sulla predisposizione tariffaria proposta per la gestione in questione, e in particolare sulla valorizzazione delle singole componenti del *VRG* (imponendo misure tese alla razionalizzazione dei costi di gestione); *ii)* sui corrispettivi applicati agli utenti del relativo ambito tariffario. Le citate condizioni verranno puntualmente declinate (tramite specifiche deliberazioni) per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione, e avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori;
- sia necessario individuare espressamente, all'interno della nuova metodologia tariffaria, le *“direttrici”* della medesima che, in base alle prescrizioni della Corte costituzionale, devono trovare applicazione sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a statuto speciale al fine di *“salvaguarda[re] l'interesse statale a una regolazione stabile e idonea a garantire gli investimenti necessari, un servizio efficiente e di qualità, nonché la tutela degli utenti finali”* (v. sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015);
- per quanto attiene alla durata del periodo regolatorio sia opportuno prevedere:
 - una durata quadriennale per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, salvo i previsti aggiornamenti (sia con riferimento alla matrice di schemi regolatori che allo schema regolatorio virtuale);
 - un aggiornamento a cadenza biennale del valore della RAB e delle componenti di costo operativo qualificate aggiornabili e che trovano poi copertura nei valori ammessi a conguaglio, nonché degli adeguamenti riconducibili ai volumi;
 - un aggiornamento a cadenza biennale per le eventuali modifiche relative al calcolo delle componenti degli oneri finanziari e fiscali, qualora si verificano significativi scostamenti;
 - una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario;
 - una durata dipendente dalle condizioni riscontrate nei singoli casi, per le situazioni in cui viene valutata ammissibile la perequazione;

- con riferimento alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario sia opportuno aggiungere a quelle già previste per il primo periodo regolatorio, ulteriori casistiche, disponendo che siano esclusi anche:
 - tutti i soggetti gestori diversi dai gestori d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente;
 - le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
 - le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla componente UI1, introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012;
- al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti - in continuità con l'impostazione assunta nel primo periodo regolatorio volta ad escludere la remunerazione del capitale investito - sia necessario mantenere il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati; inoltre, in presenza di un mutato quadro macroeconomico, si ritiene altresì opportuno superare il BTP_{10} quale tasso di riferimento *risk free* nominale, per introdurre un riferimento *risk free* reale valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA (r_f^{real}), adeguato attraverso il *Water Utility Risk Premium* (*WRP*) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: *i*) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; *ii*) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; *iii*) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti; in considerazione delle rilevanti specificità settoriali e delle ulteriori informazioni acquisite a seguito delle consultazioni effettuate in relazione ai punti precedenti, sia opportuno porre il parametro *WRP* pari a 1,5%, valore superiore alla soglia massima (pari a 1,3%) dell'intervallo posto in consultazione;
- in ragione della normativa e delle specificità settoriali denotate dalla definizione - richiamata al precedente alinea - della variabile *WRP*, sia necessario confermare una valorizzazione del parametro *ERP* al 4% e del parametro β a 0,8, corrispondenti ai valori posti in consultazione;
- sia opportuno trasferire immediatamente agli utenti i vantaggi economici derivanti da un mercato del credito su cui, dalle ultime rilevazioni, sono state riscontrate condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, prevedendo per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il

cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro K_d) un valore di 2,8%, inferiore a quello posto in consultazione (pari al 3%);

- tenuto conto delle proposte ricevute e orientate a favorire la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari, contenendo i relativi oneri di indebitamento, ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNI^{new}), sia opportuno porre pari a 0,8 (anziché a 0,6) il valore massimo dell'intervallo proposto per il parametro ψ , che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
- per quanto concerne la definizione dei costi operativi, sia opportuno:
 - mantenere la distinzione tra costi operativi endogeni (prevedendo il blocco della relativa soglia massima, salvo la possibilità di richiedere costi più elevati in ragione dell'implementazione della nuove regolazione introdotta dall'Autorità in materia di qualità contrattuale) e costi operativi aggiornabili, e ciò al fine di contemperare l'esigenza di incentivare l'adozione delle azioni necessarie al contenimento degli oneri gestionali con quella di tener conto delle rappresentate rigidità di alcune voci di costo anche in un arco temporale quadriennale;
 - introdurre - pur tenendo conto delle possibili variazioni tariffarie risultanti dalle predisposizioni tariffarie dei gestori all'ingrosso - una regolazione di tipo *Rolling Cap* anche sul costo dell'approvvigionamento di acqua di terzi, prevedendo un fattore di ripartizione degli oneri derivanti dalla variazione dei pertinenti moltiplicatori tariffari, al fine di rafforzare l'incentivo all'adozione di misure per razionalizzazione della quantità di risorsa acquistata da terzi tese, in particolare, al contenimento del fenomeno delle dispersioni di rete;
 - prevedere - qualora si fosse in presenza di un processo di integrazione gestionale, ovvero di rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati - la possibilità di riconoscimento dei connessi oneri aggiuntivi, previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito, che risulti in possesso di un adeguato set di dati (non ricorrendo dunque i presupposti per l'applicazione dello "schema regolatorio virtuale");
- con riferimento ai costi ambientali e della risorsa sia opportuno ampliare la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa) da poter ricomprendere nella componente *ERC* nel rispetto delle linee guida introdotte in materia dal MATTM, confermando in particolare l'inclusione in detta componente degli oneri locali rappresentati dai canoni di derivazione e sottensione idrica e dai contributi alle Comunità Montane, laddove ricondotti poi a misure di conservazione e tutela del patrimonio idrico, e prevedendo la graduale valorizzazione di alcuni costi operativi afferenti all'attività di depurazione, alla riduzione delle perdite di rete ed alla potabilizzazione;
- occorra prevedere misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni che includano:
 - il trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi

- del gestore, nonché un meccanismo di riconoscimento *ex post* dei premi/penalità relativamente al miglioramento degli aspetti riconducibili alla qualità contrattuale e con riguardo al quale appare opportuno - al fine di migliorare le performance nelle prestazioni erogate - escludere la somma algebrica delle richiamate componenti dall'applicazione del vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario;
- i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti, considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale e incentivando al contempo l'adozione di meccanismi per una gestione efficiente del credito; tenuto conto delle recenti disposizioni in ordine alla morosità introdotte con il c.d. Collegato Ambientale, appare opportuno ammettere a riconoscimento tariffario l'80% (in luogo del 60%-70% posto in consultazione) dei costi di morosità effettivamente sostenuti dai gestori;
 - i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- sia opportuno esplicitare taluni *meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità* contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare a un Fondo qualità istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) che, in sede di prima attivazione, promuove il miglioramento della qualità contrattuale;
 - occorra continuare il percorso di riordino della struttura dei corrispettivi applicati all'utenza finale - rafforzando i segnali di efficacia anche in termini di conservazione della risorsa e tutela dell'ambiente, tenendo conto della sostenibilità sociale e economica delle articolazioni tariffarie medesime - attraverso la previsione della possibilità di modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione degli Enti di governo dell'ambito e nel rispetto delle regole stabilite dall'Autorità;
 - sia necessario demandare ad un successivo provvedimento - in attuazione del principio "*polluter pays principle*"- la definizione della nuova struttura dei corrispettivi di collettamento e depurazione da applicare all'utenza industriale che recapita i propri reflui in pubblica fognatura, tenuto conto degli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 299/2014/R/IDR e 620/2014/R/IDR, nonché delle necessità di approfondimenti in materia evidenziate nei contributi ricevuti;
 - ai fini della richiamata verifica di coerenza tra le criticità rilevate sul territorio dai soggetti competenti e la quantificazione del fabbisogno di investimenti previsto per il superamento delle stesse, nonché dell'efficacia ed efficienza delle soluzioni prospettate, in attesa degli esiti dell'indagine avviata con la deliberazione 595/2015/R/IDR, sia opportuno procedere a una ulteriore fase di riordino delle modalità di redazione dell'aggiornamento del Programma degli Interventi volta a fornire una più dettagliata rappresentazione della relazione tra necessità infrastrutturali riscontrate e soluzioni programmate.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno confermare anche nell'ambito del MTI-2 un meccanismo - già adottato per il primo periodo regolatorio - che, in ordine alla funzione di predisposizione tariffaria, consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall'Autorità, il gestore possa presentare al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti i dati e i documenti richiesti dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione, diffidi l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione entro i successivi 90 giorni;
- sia opportuno prevedere, al fine di favorire i processi di aggregazione e razionalizzazione delle gestioni, che, laddove a seguito di accorpamento, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, sia trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito, trovando in tal caso applicazione quanto esposto al precedente alinea;
- sia necessario disporre con successivi provvedimenti l'adozione delle misure previste dal testo del c.d. Collegato Ambientale, come approvato definitivamente dalla Camera in data 22 dicembre 2015, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato e in tema di morosità, nelle more dell'emanazione dei previsti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia;
- sia altresì opportuno prevedere che laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dal presente provvedimento, l'Autorità valuti e approvi l'apposita istanza presentata, conducendo una specifica istruttoria volta a verificare in particolare la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura sulla base dei criteri e degli indicatori che verranno definiti con successivo provvedimento;
- sia opportuno prevedere che, con riferimento all'insieme delle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 da parte dell'Autorità, siano portate a compimento le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura;
- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 406/2015/R/IDR e 577/2015/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
- a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l'adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;
 - b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura; ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
 - c) Depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.
- 1.2 Il presente provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.
- 1.3 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, come individuate all'Articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- 2.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:
- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione e dei costi operativi aggiornabili (afferenti l'energia elettrica, le

- forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e le altre componenti di costo);
- c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) costi ambientali e della risorsa;
 - e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.
- 2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma 2.1 e l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all'utenza

- 3.1 Il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di ciascun anno a del secondo periodo regolatorio, determinato ai sensi dell'Articolo 6 dell'Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2015, dei volumi relativi all'anno $(a-2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.
- 3.2 Per ciascun anno a , è definito il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario \mathcal{G} , di cui al richiamato Articolo 6 dell'Allegato A, tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o *sharing* (X), di parametri che differenziano l'incidenza di predetti fattori, nell'ambito dei diversi Schemi della matrice di schemi regolatori descritta all'Articolo 9 dell'Allegato A.
- 3.3 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015. Tale struttura tariffaria può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati al Titolo 9 dell'Allegato A, ad invarianza di gettito tariffario.
- 3.4 Laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.1, 7.2 e 7.3.
- 3.5 Ai fini dell'approvazione dell'istanza di cui al precedente comma 3.4, l'Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura sulla base dei criteri e degli indicatori che verranno definiti nell'ambito delle disposizioni per la regolazione della misura del servizio idrico integrato.

Articolo 4

Diretrici della metodologia tariffaria statale

- 4.1 Le “*diretrici*” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:
- a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) di cui all’Articolo 8 dell’*Allegato A*;
 - b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ρ , ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3;
 - c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’*Allegato A*.

Articolo 5

Regolazione tariffaria applicabile

- 5.1 Sulla base delle decisioni assunte dagli Enti di governo dell’ambito, o degli altri soggetti competenti, in tema di integrazione delle gestioni, ovvero di richiesta di accesso alle misure perequative nei casi e secondo le modalità definite dall’Autorità, la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio è riconducibile ai seguenti sistemi:
- a) la matrice di schemi regolatori di cui all’Articolo 9 dell’*Allegato A*, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente sia in possesso dei dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio;
 - b) lo schema regolatorio virtuale di cui all’Articolo 10 dell’*Allegato A*, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate, nel primo periodo regolatorio, da determinazioni tariffarie d’ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito;
 - c) le condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che verranno declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento da parte dell’Autorità delle istanze di accesso alla perequazione; le medesime avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Definizione dello specifico schema regolatorio

- 6.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'*Allegato A* alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.
- 6.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall'aggiornamento dei seguenti atti:
- a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'*Allegato A*, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.
- 6.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore ad obiettivi specifici, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9 e dall'Articolo 10 dell'*Allegato A*.

Articolo 7

Procedura di approvazione

- 7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 7.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (*a-2*).
- 7.3 Entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;
 - b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
 - c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:
 - i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
 - ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (*9*) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

- iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
 - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
 - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.
- 7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.
- 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.
- 7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:
- a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;
 - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
 - c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
 - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

- 7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d'ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.
- 7.10 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.

Articolo 8

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

- 8.1 Entro il 31 marzo 2018, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
- a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del comma 7.2, determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l'aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
 - b) contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019;
 - c) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:
 - i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB per il biennio 2018-2019;
 - ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iii. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario *teta* (ϑ);
 - iv. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari richiesti.
- 8.2 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 8.1.

- 8.3 Ove il termine di cui al precedente comma 8.1 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB e ne dà comunicazione all'Autorità.
- 8.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 8.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.
- 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2016-2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.3, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.1.
- 8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.

Articolo 9

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

- 9.1 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio di cui all'Articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:
- a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
 - b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate, con riferimento all'anno 2016, per il valore \mathcal{G}^{2016} approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017,

2018 e 2019, le tariffe dell'anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori \mathcal{G}^{2017} , \mathcal{G}^{2018} e \mathcal{G}^{2019} approvati dall'Autorità medesima.

- 9.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione.

Articolo 10

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

- 10.1 Ove non interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto dall'art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità.
- 10.2 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.
- 10.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.
- 10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
- 10.5 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, nonché dal comma 7.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e 2018-2019) o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario - non hanno adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della

normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.

- 10.6 Sono, inoltre, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non forniscono l'attestazione di essersi dotati - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e ai successivi aggiornamenti per gli anni 2018-2019) - delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell'effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia.
- 10.7 Sono, infine, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla UII introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012.
- 10.8 Le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista dal comma 10.1, hanno un'efficacia biennale; la causa di esclusione di cui al richiamato comma 10.1 opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.
- 10.9 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 7.8 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

Articolo 11

Disposizioni a completamento della disciplina tariffaria

- 11.1 Ai sensi del Titolo 7 dell'Allegato A, sono introdotte misure volte a promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, tra cui i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti, nonché i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.
- 11.2 Ai sensi del Titolo 8 dell'Allegato A, è istituita la nuova disciplina sul miglioramento della qualità che, attraverso meccanismi di premi/penalità, promuove la crescita dei livelli di qualità contrattuale del servizio.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

- 12.1 Con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 da parte dell'Autorità, l'Autorità completa le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura, nel rispetto dei criteri di cui al Titolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.
- 12.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

METODO TARIFFARIO IDRICO 2016-2019

- MTI -2

Schemi regolatori

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario	10
Articolo 3 Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF	11
Articolo 4 Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi	11
Articolo 5 Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario ..	13
TITOLO 2 MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI.....	15
Articolo 6 Moltiplicatore tariffario.....	15
Articolo 7 Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII	16
Articolo 8 Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore.....	17
Articolo 9 Schemi regolatori	17
Articolo 10 Schema regolatorio virtuale	20
Articolo 11 Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi.....	21
Articolo 12 Adeguamento monetario	22
TITOLO 3 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.....	25
Articolo 13 Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa	25
Articolo 14 Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	26
Articolo 15 Capitale investito netto del gestore del SII	28
Articolo 16 Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII.....	31
Articolo 17 Oneri finanziari del gestore del SII	34
Articolo 18 Oneri fiscali del gestore del SII.....	35
Articolo 19 Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi.....	36
TITOLO 4 FONDO NUOVI INVESTIMENTI	40
Articolo 20 Fondo nuovi investimenti.....	40
Articolo 21 Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI.....	41
TITOLO 5 COSTI OPERATIVI.....	42
Articolo 22 Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa.....	42
Articolo 23 Costi operativi endogeni	42
Articolo 24 Costi operativi aggiornabili.....	45
Articolo 25 Costi dell'energia elettrica	45
Articolo 26 Costi degli acquisti all'ingrosso	46
Articolo 27 Altre componenti di costo operativo	47
TITOLO 6 COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA	50
Articolo 28 Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa	50
TITOLO 7 SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE	52
Articolo 29 Componenti a conguaglio inserite nel VRG	52
Articolo 30 Trattamento dei costi di morosità.....	55
Articolo 31 Valore residuo del gestore del SII.....	55

TITOLO 8 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'	57
Articolo 32 Definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale	57
Articolo 33 Istituzione del Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)	58
Articolo 34 Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale	59
TITOLO 9 CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE	61
Articolo 35 Determinazione della tariffa media	61
Articolo 36 Struttura dei corrispettivi	61
Articolo 37 Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale	64

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
 - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere

di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/2016;
- **Altri corrispettivi ai proprietari (AC_p)** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente;
 - **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
 - **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - **Bacino tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
 - **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
 - **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;

- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (EnvC)** sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (ResC)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;
- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;
- **Ente di governo dell'Ambito prevalente** è l'Ente di governo dell'Ambito che, con riferimento all'anno 2015, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per

l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

- **Gestore del servizio idrico integrato o gestore del SII** è il soggetto che, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 133/14, gestisce uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio;
- **Gestore grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;
- **Livelli di servizio attuali** sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Livelli di servizio obiettivo** sono i valori target dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII;
- **Metodo Tariffario Idrico (MTI)** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- **Metodo Tariffario Idrico - 2 (MTI-2)** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- **Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Mutui dei proprietari (MT_p)** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto

in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

- **Obiettivi di servizio** sono le condizioni di esercizio del SII conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'Ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;
- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
 - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
 - rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - costi connessi all'erogazione di liberalità;
 - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
 - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
 - oneri straordinari;
 - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
 - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
 - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
 - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
 - la voce A3) dei ricavi "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione";

- la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
- la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14);
- **Potabilizzazione** è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
- **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’Ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
- **Punto di immissione** è il punto in cui l’acqua rispondente ai requisiti di qualità per il consumo umano, proveniente da fonti superficiali, sotterranee o sorgenti, a valle di eventuali trattamenti di potabilizzazione, ivi inclusi i punti di interconnessione con altri acquedotti e serbatoi, è immessa nella rete di distribuzione;
- **Regolazione per schemi** è la regolazione derivante dall’applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dai successivi Articolo 9 e Articolo 10;
- **Schema regolatorio specifico** è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:
 - a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l’installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;

- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;
 - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l’attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d’uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
 - d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- **Soggetto competente** è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l’Ente di governo dell’Ambito;
 - **Standard di qualità del servizio** sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della Deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - **Standard migliorativi** sono gli standard definiti dall’Ente d’ambito ai sensi dell’articolo 2 della Deliberazione 655/2015/R/IDR;
 - **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
 - **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
 - **Vendita all’ingrosso** è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Articolo 2

Verifica del programma degli interventi e del piano economico-finanziario

- 2.1 La regolazione per schemi regolatori di cui al presente *Allegato A* è applicata da ciascun Ente di governo dell’Ambito o altro soggetto competente attraverso la definizione di uno schema regolatorio specifico rispondente all’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali:
- a) il programma degli interventi (PdI);

- b) il piano economico finanziario (PEF);
 - c) la convenzione di gestione.
- 2.2 I PdI, i PEF e la convenzione di gestione sono sottoposti a procedimento di verifica da parte dell'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'approvazione delle predisposizioni tariffarie. La verifica concerne la coerenza degli elaborati con gli obiettivi di servizio e con le predisposizioni tariffarie elaborate sulla base della metodologia di cui alla presente deliberazione, nonché il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII.
- 2.3 Il procedimento, di cui al comma 2.2 termina con l'approvazione dei PdI e dei PEF o con l'indicazione, da parte dell'Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente entro 30 giorni, a pena di inefficacia.

Articolo 3

Criteria per l'aggiornamento del PdI e del PEF

- 3.1 Il PdI e il PEF sono redatti in base a quanto previsto ai successivi Articolo 4 e Articolo 5 e secondo i seguenti criteri:
- a) lo sviluppo del PdI e del PEF si dettaglia per il periodo disciplinato dal MTI-2 e termina con l'ultimo anno di ciascun affidamento;
 - b) lo sviluppo del PEF tiene conto del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII;
 - c) qualora l'aggiornamento del PdI comporti una diminuzione degli investimenti rispetto alla pianificazione precedentemente approvata, ne sono esplicitate le motivazioni e sono riportati i criteri utilizzati per la selezione degli interventi ritenuti prioritari.
- 3.2 Eventuali assunzioni differenti da quanto disciplinato dal presente articolo sono opportunamente illustrate e giustificate dagli Enti di governo dell'Ambito ovvero gli altri soggetti competenti.

Articolo 4

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del programma degli interventi

- 4.1 Gli Enti di governo dell'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PdI in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:

- a) le criticità del servizio sono suddivise in:
- criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari dell'utenza, tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto nei comparti di captazione ed adduzione, qualità dell'acqua non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fornitura, bassa pressione ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di prelievo;
 - criticità nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture all'utenza, quali: obsolescenza delle reti e degli impianti del comparto di distribuzione e potabilizzazione, inefficienza energetica smaltimento dei fanghi di potabilizzazione, restrizioni all'uso, perdite, dotazione minima garantita, criticità del servizio di misura, discontinuità del servizio ed in generale criticità nei servizi al consumatore (fatturazione, assistenza clienti);
 - criticità del servizio di fognatura, riconducibili all'allontanamento delle acque nere e miste, tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di allagamenti, criticità del servizio di misura ed in generale criticità nell'assistenza ai clienti;
 - criticità del servizio di depurazione, che coinvolgono impianti di trattamento delle acque reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza ed inefficienza energetica degli impianti, scarichi fuori norma, smaltimento dei fanghi ed impatti ambientali collegati a pressioni sui corpi idrici di ricezione;
- b) gli importi degli investimenti previsti nel periodo MTI-2 (IP_{2016}^{2019}) sono espressi a moneta costante dell'anno 2016, mediante l'applicazione del coefficiente dfl_t^{2016} di cui al comma 12.4, dove t è l'anno nella cui moneta è espresso l'ultimo PdI approvato.

4.2 La documentazione inerente al programma degli interventi fornisce il seguente contenuto informativo minimo:

- a) la sintesi delle criticità identificate all'avvio del nuovo programma per ciascuna delle aree di cui al comma 4.1, della quota di popolazione interessata da ciascuna di esse e delle criticità risolte in sede di approvazione tariffaria ai sensi del MTI;
- b) l'elenco degli obiettivi di servizio in risposta a ciascuna criticità e l'indicazione dei corrispondenti valori obiettivo per la nuova pianificazione, l'esplicitazione, per ciascuna area, delle linee di intervento alternative percorribili per il raggiungimento dei valori obiettivo di cui alla lettera b) e della quota di popolazione interessata da tali interventi, nonché dell'investimento previsto;

- c) i valori obiettivo corrispondenti a ciascuna criticità – opportunamente individuati tramite l'utilizzo di indicatori di performance – ed i valori della pianificazione corrente, con il confronto rispetto a quanto eventualmente previsto, per il medesimo segmento, nel MTI;
- d) l'esplicitazione delle linee di intervento pianificate con evidenza del grado di efficienza nell'allocazione degli investimenti e della coerenza di dette linee di intervento con gli strumenti di pianificazione sovraordinati a livello regionale e di bacino distrettuale;
- e) il cronoprogramma degli interventi per il periodo 2016-2019, con individuazione delle opere ed evidenza delle informazioni di cui ai punti precedenti con riferimento a criticità di riferimento, valore obiettivo, popolazione interessata ed investimento previsto;
- f) adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle qui dettagliate.

Articolo 5

Indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico finanziario

- 5.1 Gli Enti di governo dell'Ambito e gli altri soggetti competenti aggiornano i PEF in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche:
- a) i PEF sono sviluppati a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per ciascun gestore per l'anno 2016 ai sensi della presente deliberazione;
 - b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla presente deliberazione;
 - c) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera h);
 - d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2016 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;
 - e) per gli anni successivi al 2016, il tasso atteso di inflazione (*rpi*) utilizzato per il calcolo degli oneri finanziari del gestore del SII (*OF^a*), di cui al comma 12.2, è posto pari a zero;

- f) i PEF assumono in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nei rispettivi PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a + 2)$;
- g) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di previsioni dettagliate nei PdI in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;
- h) le nuove attività e le variazioni sistemiche sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica previsti nel Piano d'Ambito vigente; le assunzioni in merito alle corrispondenti variazioni dei costi e dei ricavi sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento;
- i) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del *FoNI*.

5.2 La documentazione inerente ai PEF reca il seguente contenuto informativo minimo:

- a) i prospetti di piano tariffario, conto economico e rendiconto finanziario allegati alla presente deliberazione;
- b) le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto e la relativa provenienza, con indicazione degli atti con cui è stato disposto il corrispondente stanziamento;
- c) l'indicazione dell'eventuale quota del *FoNI* utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, nonché l'eventuale quota destinata ad altri usi;
- d) il valore del servizio del debito non ancora rimborsato al termine dell'affidamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi;
- e) il valore residuo delle immobilizzazioni del gestore (VR^a) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione dei criteri di cui Articolo 31.

TITOLO 2

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

Articolo 6

Moltiplicatore tariffario

6.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 8.1;
 - $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \bullet (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2015}$) riferito all'anno 2015, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all'anno $(a - 2)$;
 - R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$.
- 6.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 6.1, è richiesta idonea motivazione laddove la valorizzazione del moltiplicatore tariffario risultati inferiore di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.
- 6.3 Il valore \mathcal{G}^a di cui al precedente comma 6.1 rispetta, fatto salvo quanto previsto al comma 3.4 della presente deliberazione, il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si valorizza pari a 0,5%;
- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta all'Articolo 9, valorizzati secondo le seguenti modalità:

		γ_K	γ_X
SCHEMA	I	0	0
	II	0	1
	III	0	-1
	IV	0,5	0
	V	0,5	1
	VI	0,5	-1

Articolo 7

Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII

- 7.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell'Ente di governo dell'Ambito competente, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.
- 7.2 In caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell'anno di determinazione tariffaria, è ammessa l'applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

Articolo 8

Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

8.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente $Capex^a$, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 13, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente $FoNI^a$, a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui all'Articolo 20;
- la componente $Opex^a$, definita secondo i criteri di cui all'Articolo 22 e seguenti;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Titolo 6;
- Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno $(a - 2)$, definita al successivo Articolo 29, ivi compresa la componente $Rc_{Attività\ b}^a$.

Articolo 9

Schemi regolatori

9.1 La matrice di schemi regolatori, con riferimento a ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, si configura come segue:

		$\frac{Opex^{2014}}{pop} \leq OPM$	$\frac{Opex^{2014}}{pop} > OPM$	AGGREGAZIONI, VARIAZIONI NEGLI OBIETTIVI O NELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE
INVESTIMENTI	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X)$	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 2X)$	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K)$
	$\frac{\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}}{RAB_{MTI}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - X)$	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K - 2X)$	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5 * K)$

dove:

- $\sum_{2016}^{2019} IP_t^{exp}$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 4 anni che vanno dal 2016 al 2019, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- RAB_{MTI} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2015} definito al successivo comma 14.8;
- OPM è posto pari a 109;
- con la locuzione “Aggregazioni, variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore” si fa riferimento alle casistiche dettagliate al successivo comma 23.5;
- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di *sharing*, posto pari a 0,5%.

9.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente $FNI^{new,a}$, nei diversi schemi, sono definite come segue:

i) Schema I e Schema II:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 22 e seguenti;

- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti;

ii) Schema IV e Schema V:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni, posta pari alla corrispondente componente tariffaria dell'anno 2014 ammissibile ai sensi del MTI, debitamente inflazionata, e della componente costi operativi aggiornabili, definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 22 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 16.5;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, calcolato in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti e i $Capex^a$, come precisato di seguito;

iii) Schema III:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Op^{new,a}$, in presenza per questi ultimi di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 23.4 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti;

iv) Schema VI:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Op^{new,a}$, in presenza per questi ultimi di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 23.4 e seguenti;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 13 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo quanto stabilito al paragrafo;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;

- IP_a^{exp} sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- 9.3 Per la determinazione delle tariffe nel periodo considerato dal MTI-2 il valore del parametro ω è assunto pari a quello indicato in tabella, mentre è facoltà degli Enti di governo dell’Ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro ψ compreso nel seguente intervallo:

	valori parametri
ω	0,5
ψ	0,4-0,8

Articolo 10

Schema regolatorio virtuale

- 10.1 Lo schema regolatorio virtuale – alternativo agli schemi regolatori di cui all’Articolo 9 - si applica nei casi di integrazione di gestioni per le quali ricorrano entrambe le condizioni di seguito esplicitate:
- a) per oltre la metà del territorio integrato - valutato in termini di popolazione servita - non si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
 - b) l’Ente di Governo dell’Ambito non richieda ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione.
- 10.2 In ragione della strutturale carenza documentale, lo schema regolatorio virtuale provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa.
- 10.3 Per quanto riguarda i costi di capitale di cui al Titolo 3, si valuta parametricamente una componente *Capex* virtuale derivante dalla quota di ricavi tariffari - per le gestioni per le quali non si dispone di un corredo informativo completo - solo nel caso in cui i predetti ricavi tariffari risultino superiori ai costi operativi. Tale ricostruzione è subordinata alla comunicazione completa dei dati e dei volumi di articolazione tariffaria di tali gestioni.

10.4 La quota parte del vincolo ai ricavi (*VRG*) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo viene calcolata sommando i costi di capitale derivanti dalla *RAB* virtuale ai costi operativi medi diminuiti del 15%. Non è prevista la valorizzazione delle componenti *FoNI*, *ERC* e *Rc*.

$$VRG_{gest_incomplete}^a = Capex_{vrt}^a + OPM * 0,85 * pop$$

dove:

- $VRG_{gest_incomplete}^a$ è la quota parte del vincolo ai ricavi (*VRG*) del gestore integrato derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- $Capex_{vrt}^a$ è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della *RAB* virtuale, calcolata sulla base dei criteri generali di cui al Titolo 3;
- *OPM* è il costo operativo medio di cui all'Articolo 9;
- *pop* è la popolazione residente precedentemente servita dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo.

Articolo 11

Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi

- 11.1 L'Autorità, verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori e la congruità del parametro ψ .
- 11.2 L'Ente di governo dell'Ambito nell'ambito della proposta tariffaria ai sensi del MTI-2 attesta, o motiva l'eventuale scostamento, la corrispondenza tra la somma degli investimenti programmati per il 2014 e 2015 (IP_{2014}^{exp} e IP_{2015}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 11.3 L'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente fornisce adeguata motivazione nel caso di eventuali scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualità 2016 e 2017 nell'ambito del MTI e quelle che sono dettagliate nel pertinente Programma degli Interventi elaborato ai fini della predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio.

Articolo 12

Adeguamento monetario

- 12.1 Il tasso atteso di inflazione (r_{pi}) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a), è posto pari all'1,5%.
- 12.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2015 e 2016, a:
- $$I^{2015} = 0,60\%$$
- $$I^{2016} = -0,10\%$$
- 12.3 Per gli anni 2017, 2018 e 2019, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, ipotizzando che non possa protrarsi a lungo una situazione di tassi nominali inferiori ai tassi reali.
- 12.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2015 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2014 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2014. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2016 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2015 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2015. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfl_i^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfl_i^{2016}
1961	31,008	31,132
1962	29,745	29,864
1963	27,514	27,624
1964	26,362	26,467
1965	26,279	26,384
1966	25,571	25,673
1967	24,731	24,830
1968	24,175	24,271
1969	22,827	22,918
1970	20,090	20,171
1971	19,077	19,154
1972	18,471	18,545

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfI_t^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfI_t^{2016}
1973	15,412	15,473
1974	11,892	11,940
1975	10,144	10,185
1976	8,478	8,512
1977	7,220	7,249
1978	6,376	6,402
1979	5,544	5,566
1980	4,475	4,493
1981	3,660	3,674
1982	3,181	3,193
1983	2,851	2,862
1984	2,611	2,622
1985	2,395	2,405
1986	2,306	2,315
1987	2,210	2,219
1988	2,094	2,102
1989	1,986	1,994
1990	1,862	1,870
1991	1,760	1,767
1992	1,692	1,699
1993	1,630	1,636
1994	1,576	1,582
1995	1,515	1,522
1996	1,473	1,479
1997	1,434	1,439
1998	1,407	1,413
1999	1,391	1,397
2000	1,352	1,357
2001	1,324	1,330
2002	1,287	1,292
2003	1,267	1,272
2004	1,233	1,238
2005	1,198	1,203
2006	1,166	1,170
2007	1,133	1,138
2008	1,098	1,102
2009	1,090	1,094
2010	1,090	1,094
2011	1,074	1,078

ANNO	Deflatore per tariffe 2015 dfI_t^{2015}	Deflatore per tariffe 2016 dfI_t^{2016}
2012	1,038	1,042
2013	1,011	1,015
2014	0,999	1,003
2015	1,000	1,004
2016		1,000

12.5 Per le determinazioni tariffarie 2018 e 2019, in sede di prima approvazione, si assumono dfI_{2016}^{2017} , dfI_{2017}^{2018} e dfI_{2018}^{2019} pari a 1.

TITOLO 3 COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Articolo 13

Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

13.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, i costi delle immobilizzazioni sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
 - OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
 - $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
 - $\Delta CUIT_{Capex}^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente $FoNI^a$, come già previsto nel MTI.
- 13.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno $(a - 2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 13.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni. Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

Articolo 14

Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 14.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 14.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 14.3 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 14.4 In deroga a quanto stabilito al comma 14.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
 - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
 - c) che l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- 14.5 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 14.4, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 6.3, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.

14.6 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 15.4.

14.7 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2015, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2015} * dfl_{2015}^a + \sum_c \left[\sum_{t=2014}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

dove:

- IML^{2015} è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore valorizzato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2015, come definito nel MTI;
- $IP_{c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2016 i valori IP riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2014 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2017 i valori IP riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2015 del gestore, per le determinazioni tariffarie degli anni 2018 e 2019 i valori IP riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro IP^{exp} ;
- dfl_t^a è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell'anno t , con base 1 nell'anno a , come specificato ai commi 12.4 e 12.5.

14.8 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno a (IMN^a) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1963}^{a-2} (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al successivo comma 14.9.

14.9 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

dove $AMM_{IP,c,t}$ è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria AMM^a definita all'Articolo 16.

Articolo 15

Capitale investito netto del gestore del SII

15.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al precedente comma 14.8;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 15.2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo paragrafo 15.3;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;

- d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
- e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
- f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.

- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita.

15.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto (CCN^a), riferita all'anno a , è pari a:

$$CCN^a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{A,A1}^{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{A,B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A,A1}^{a-2}$ è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII, di cui al comma 1.1, come risultante dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- $Costi_{A,B6+B7}^{a-2}$ è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$ del gestore;
- I^a è il tasso di inflazione dell'anno a di cui al comma 12.2.

15.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a), relativo all'anno a , è pari a:

$$LIC^a = LIC^{a-2} * dfl_{a-2}^a$$

dove:

- LIC^{a-2} è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- dfl è il deflatore degli investimenti fissi lordi (di cui al comma 12.4).

15.4 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati (CIN_{fp}^a), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1963}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria;

15.5 Per ciascun anno, ai fini della determinazione di CFP e FA_{CFP} , si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC.

15.6 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.

15.7 La componente CFP , in ciascun anno, comprende anche la voce $FoNI_{spesa}^t$, definita al successivo comma 21.1.

15.8 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- FA_{CFP}^a è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati;

- $FA_{CFP,c}^{2011}$ è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei contribuiti a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
 - $AMM_{CFP,c,t}$ è la quota di ammortamento dei contribuiti a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria c , incassati nell'anno t .
- 15.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), calcolato ai sensi del comma 15.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contribuiti a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.
- 15.10 È data facoltà agli Enti di governo dell'Ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contribuiti a fondo perduto, dettagliando l'esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.
- 15.11 La facoltà di cui al precedente comma 15.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell'utenza.

Articolo 16

Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII

- 16.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left(\frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a \right) +$$

$$+ \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_c} * dfl_t^a; \left(IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right) \right] \right\}$$

dove:

- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 16.2;

- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 14.8;
- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

16.2 In via transitoria e nelle more dell'implementazione della disciplina sull'*unbundling* contabile, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni (VU_c) è indicata nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	VU_c
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

16.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$AMM_{CFP}^a = \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c} \right); \left(CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a \right) \right] \\ + \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_c} \right); \left(CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a \right)_p \right]$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;

- $FA_{CFP,c}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$ è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno a - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

16.4 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di VU_c - di cui al comma 16.2 - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quella risultante dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

16.5 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- b) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013 e 2014-2015, limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura;
- c) laddove il gestore si collochi negli schemi IV, V e VI, come definiti al precedente comma 9.2, su richiesta dell'Ente di governo dell'Ambito, sentito il gestore.

16.6 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, in presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a 0 le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.

Articolo 17

Oneri finanziari del gestore del SII

17.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) sono pari a:

$$OF^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove:

- K_m è il tasso di interesse di riferimento, come specificato al successivo comma 17.2;
- α è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 17.3.

17.2 Il tasso di interesse di riferimento (K_m) è pari a:

$$K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1 + CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1 + CS/CnS)}$$

dove:

- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale assume il valore di 0,5%;
- WRP è il *Water Utility Risk Premium* pari a 1,5%;
- CS/CnS è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- K_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume il valore di 2,8%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 è posta pari a 27,5%.

17.3 In sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri r_f^{real} , WRP e K_d^{real} .

17.4 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2016-2019 - in continuità con quanto già previsto nel MTI - sarà posta pari a 0,8;
 - ERP è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico - è posto pari al 4%.
- 17.5 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2014, gli oneri finanziari sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Articolo 18

Oneri fiscali del gestore del SII

18.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'onere fiscale del gestore del SII (OF_{isc}^a) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,275 * Rai^a$$

dove:

- Rai^a è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 18.2.
- 18.2 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il risultato ante imposte del gestore del SII (Rai^a) è valutato forfetariamente pari a:

$$Rat^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove T viene posto pari a 34,2% e rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,5%.

Articolo 19

Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi

19.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$) è calcolata come segue:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 19.11, 19.12 e 19.13.

- 19.2 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, le immobilizzazioni i cui valori sono considerati ai fini della determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L'eventuale inserimento di cespiti realizzati nel corso degli anni 2014 e 2015 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.
- 19.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.
- 19.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.
- 19.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:
- le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso pagato all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
 - le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario;
 - le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.

19.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IML_p^a) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 14, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 19.2 al 19.5.

19.7 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII (IMN_p^a), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 19, è determinato come segue:

$$IMN_p^a = \sum_p \sum_c \left[\sum_{t=1963}^{2011} (IP_{p,c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,p,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 19.2 al 19.5;
- $FA_{IP,p,c,t}^a$ è il valore del fondo ammortamento, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t .

19.8 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il capitale investito netto dei proprietari p diversi dal gestore del SII (CIN_p^a), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a$$

19.9 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il valore delle immobilizzazioni dei proprietari p diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ($CIN_{fp,p}^a$) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 19.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 19.2 al 19.5.

19.10 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

19.11 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari p diversi dal gestore del SII (AMM_p^a) è determinato come segue:

$$AMM_p^a = \sum_p \sum_c \sum_{t=1963}^{2011} \min \left(\frac{IP_{p,c,t} * df_t^a}{VU_c}; IMN_{p,c,t}^a \right)$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$ è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c , iscritte a libro cespiti nell'anno t , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 19.2 al 19.5;
- VU_c è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c , come specificato al comma 16.2;
- $IMN_{p,c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del proprietario p , di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito al comma 19.7.

19.12 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri finanziari dei proprietari p diversi dal gestore del SII (OF_p^a) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 17, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 19.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 19.9.

19.13 Ai fini della determinazione della componente $\Delta CUIT^a$, di cui al comma 19.1, per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, gli oneri fiscali dei proprietari p diversi dal gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all'Articolo 18, ad esclusione della parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte (Rai^a), che viene posto pari a 0,342.

TITOLO 4

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

Articolo 20

Fondo nuovi investimenti

20.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$).

20.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il Fondo nuovi investimenti ($FoNI^a$) è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, di cui al comma 20.3;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto, di cui al comma 20.4;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 20.5.

20.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, l'Ente di governo dell'Ambito competente determina l'importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ definita al precedente comma 9.2.

20.4 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto AMM_{FoNI}^a nei limiti della componente AMM_{CFP}^a , calcolata secondo quanto previsto al comma 16.3.

20.5 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$, calcolata secondo quanto previsto al comma 19.1.

Articolo 21

Verifica dell'obbligo di destinazione del FoNI

21.1 La sommatoria della quota parte di $FoNI$ percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno $(a-2)$ è calcolata come segue:

$$FoNI_{non_inv}^a = \max \left\{ \left[\sum_{t=2014}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, a cui si deve aggiungere l'effetto fiscale ottenuto applicando l'aliquota 0,275 alla componente $FoNI^t$.

21.2 In presenza di $FoNI_{non_inv}^a > 0$ è azzerata, a partire da quell'anno, la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.

21.3 Con riferimento alle tariffe dell'anno a , la quota parte di $FoNI_{spesa}$ investita nell'anno $(a-2)$, al netto della componente AMM_{FoNI}^a di cui al comma 20.4 riferita al medesimo anno $(a-2)$, ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno a è allocata proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti c realizzati nell'anno $(a-2)$ ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

TITOLO 5
COSTI OPERATIVI

Articolo 22

Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

22.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno $a = \{2016; 2017; 2018; 2019\}$, i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a$$

dove:

- a) $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- b) $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili.

Articolo 23

Costi operativi endogeni

23.1 In ciascun anno $a = \{2016; 2017; 2018; 2019\}$, la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ($Opex_{end}^a$) viene definita in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori definiti al comma 9.2.

23.2 Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui al comma 9.1, i costi operativi endogeni sono definiti come segue:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2014} * \prod_{t=2015}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Opex_{end}^{2014}$ è la componente di costo definita all'articolo 25 del MTI, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2014;

- I^t corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 12.2 inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ($a-1$) rispetto a giugno dell'anno successivo.
- 23.3 Previa presentazione di motivata istanza, viene valutata la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi $Opex_{QC}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli Standard di qualità del servizio definiti al comma 1.1 se non già ricompresi nella Carta dei servizi; il riconoscimento di tale componente non comporta il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice di cui all'Articolo 9.
- 23.4 Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi endogeni e aggiornabili, sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ($Op^{new,a}$).
- 23.5 I cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono riconducibili a una delle seguenti casistiche:
- a) rilevanti miglioramenti dei livelli qualitativi dei servizi erogati da gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo; in materia di qualità contrattuale del servizio detto miglioramento si intende riferito a livelli qualitativi più elevati rispetto agli standard minimi previsti dall'Autorità;
 - b) integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo¹;
 - c) integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi;
 - d) presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un operatore la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero, in altri casi, in presenza di integrazione della filiera a monte).

¹ Le restanti gestioni integrate possono includere sia gestioni interessate - nel primo periodo regolatorio - da determinazioni tariffarie d'ufficio, per le quali l'EGA non richiede ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione, sia gestioni non precedentemente approvate dall'Autorità.

23.6 La componente ($Op^{new,a}$) viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e viene predisposta:

- limitatamente alla quota di costi non conosciuti;
- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.

23.7 Di conseguenza, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, la quota di costi operativi endogeni è valorizzata ricostruendo il valore $Opex_{end}^{2014}$ di ciascuna gestione, a sua volta derivante dalla sommatoria - al netto dei trasferimenti interni - delle valorizzazioni di CO_{eff}^{2013} calcolato come previsto al comma 25.5 del MTI:

- sommatoria delle voci di bilancio B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite dal MTI;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre componenti del vincolo ai ricavi del gestore, quali: CO_{EE}^a , CO_{ws}^a , CO_{altri}^a , $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, ERC^a e RC_{TOT}^a .

23.8 Analogamente, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, anche la quota di costi operativi aggiornabili è calcolata come sommatoria, al netto dei trasferimenti interni, delle relative voci, come calcolate nel MTI.

23.9 L'Autorità si riserva di valutare la ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per:

- a) La valorizzazione della componente $Op^{new,a}$ relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si aggiunge al gestore principale;
- b) Il corretto posizionamento nella matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 9.

Articolo 24

Costi operativi aggiornabili

24.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori, la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$), viene definita come somma delle seguenti componenti:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

Articolo 25

Costi dell'energia elettrica

25.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello della raccolta dati (anno $(a-1)$) fino all'anno di determinazione tariffaria (a) .

Articolo 26

Costi degli acquisti all'ingrosso

26.1 In ciascun anno $a = \{2016; 2017\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws,water}^a + CO_{ws,other}^a$$

con:

$$CO_{ws,water}^a = CO_{water}^{effettivi,a-2}$$

e

$$CO_{ws,other}^a = CO_{other}^{effettivi,a-2}$$

dove:

- $CO_{ws,water}^a$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno a ;
- $CO_{ws,other}^a$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua per l'anno a ;
- $CO_{water}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura di acqua all'ingrosso sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $CO_{other}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale delle forniture all'ingrosso diverse dalla fornitura di acqua, sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

26.2 Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$, il riconoscimento per i costi per gli acquisti all'ingrosso è posto pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws,water}^{2015} + CO_{other}^{effettivi,a-2}$$

dove:

- $CO_{ws,water}^{2015}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno a ; qualora il moltiplicatore del grossista, riferito all'anno 2015, determini per il medesimo grossista un incremento tariffario annuo superiore al 3%, $CO_{ws,water}^{2015}$ è moltiplicato per il valore $\left(\frac{g_j^{2015}}{g_j^{2014}} - 0,03 \right)$.

26.3 Laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

Articolo 27

Altre componenti di costo operativo

27.1 La componente a copertura degli altri costi operativi (CO_{altri}^a) viene definita come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{AEEGSI}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito, come definita al successivo comma 27.2;
- CO_{AEEGSI}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, come definita al successivo comma 27.4;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al successivo Articolo 30;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio.

27.2 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left(CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{i=a-1}^a (1 + I^i); \overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} * z * \prod_{i=2014}^a (1 + I^i) \right)$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$ è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} = \frac{\sum_i CO_{ATO, i}^{effettivo, 2013}}{\sum_i pop_{ATO, i}^{2013}}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i ;
- pop_{ATO}^{2013} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'Ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2;
- $\prod_i^a (1 + I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria (a).

27.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 27.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente di governo dell'Ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico.

27.4 La componente a copertura del contributo all'Autorità (CO_{AEEGSI}^a), per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, è posta pari a:

$$CO_{AEEGSI}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * quota\%$$

dove:

- a) $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- b) $quota\%$ è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

TITOLO 6

COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA

Articolo 28

Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

28.1 Per ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la componente ERC^a è espressa come:

$$ERC^a = EnvC^a + ResC^a$$

dove:

- $EnvC^a$ è la componente di costo riferita ai costi ambientali come definiti al comma 1.1 e afferenti all'attività di depurazione;
- $ResC^a$ è la componente di costo riferita ai costi della risorsa come definiti al comma 1.1 e afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

28.2 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ la componente ERC^a è valorizzata come segue:

$$ERC^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a$$

dove:

- la componente ERC_{end}^a data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, è valorizzata, nei limiti del valore $Opex_{end}^{2014}$ di cui al comma 23.2, esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo;
- la componente ERC_{al}^a , data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione

delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

TITOLO 7

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 29

Componenti a conguaglio inserite nel VRG

29.1 In ciascun anno a , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno $(a - 2)$, definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{VOL}^a è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^{a-2} , che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

per $a = \{2016, 2017\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2012} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T ;$$

per $a = \{2018, 2019\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \mathcal{G}^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2015} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T ;$$

dove:

- \mathcal{G}^{a-2} è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, è individuato nel rispetto dei limiti di prezzo, di cui al comma 9.3, dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR. Con riferimento alle annualità 2014 e 2015 si applica quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 204/2014/R/IDR.

- Rc_{EE}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi spettanti:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivo,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] - CO_{EE}^{a-2} \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \frac{\sum_i CO_{EE,i}^{a-2}}{\sum_i kWh_i^{a-2}}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica registrato nell'anno $(a-2)$ dal gestore del SII;
- CO_{EE}^{a-2} è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica approvata dall'Autorità.

- Rc_{ws}^a è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente spettanti.

Solo con riferimento alle annualità $a = \{2016, 2017\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{water,j}^{effettivo,a-2} - CO_{water,j}^{a-2}) + (CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{water,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di acqua dal grossista j ;
- $CO_{other,j}^{effettivo,a-2}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto di servizi diversi dalla fornitura di acqua dal grossista j ;
- $CO_{water,j}^{a-2}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di acqua all'ingrosso per l'anno $(a-2)$;
- $CO_{other,j}^{a-2}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di servizi all'ingrosso diversi dalla fornitura di acqua per l'anno $(a-2)$.

Con riferimento alle annualità $a = \{2018, 2019\}$ si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{other,j}^{effettivo,a-2} - CO_{other,j}^{a-2})$$

- Rc_{ERC}^a è il recupero dello scostamento tra il valore della componente ERC_{al}^a e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a-2)$ per le medesime tipologie di costo.
- Rc_{ALTRO}^a è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno $(a-2)$ e gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci:
 - $Rc_{Attività\ b}^a$ è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b") e definita, nei casi in cui $Rb^{(a-2)} > Cb^{(a-2)}$, come:

$$Rc_{Attività\ b}^a = \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})$$
 dove R_b^{a-2} e C_b^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a-2)$; mentre $\%b = 0,5$ in continuità con il precedente metodo tariffario;
 - recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^a , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo; dove CO_{res}^a include:
 - a. gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI;
 - b. una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a-2)$, come risultante dal bilancio;
 - recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{AEEGSI}^a):

$$Rc_{AEEGSI}^a = CO_{AEEGSI,effettivo}^{a-2} - CO_{AEEGSI}^{a-2}$$
 - costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
 - recupero degli eventuali scostamenti su valori ex post degli IP precedentemente comunicati;
 - costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali;

- $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno $(a - 2)$;
- Rc_{appr}^a è il recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare, a moneta 2015, nelle annualità successive al 2015.

Articolo 30

Trattamento dei costi di morosità

- 30.1 Il costo di morosità (CO_{mor}^a), intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, in ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$ è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito, e in misura differenziata nell'ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
- 30.2 Fermo restando quanto previsto al comma 6.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno $(a-2)$:
- 2,1% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3,8% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud.
- 30.3 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

Articolo 31

Valore residuo del gestore del SII

- 31.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:
- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1963}^a \left[(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}) \right] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ e LIC^a sono definiti al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'onere fiscale sostenuto dal gestore uscente sulla componente $FoNI^a$, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

TITOLO 8

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

Articolo 32

Definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale

32.1 La definizione dei premi relativi alla qualità contrattuale può avvenire sulla base delle seguenti modalità:

- a) mediante apposita istanza di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in caso sussistano entrambe le condizioni seguenti:
 - conseguimento di standard qualitativi migliorativi rispetto a quelli definiti con deliberazione 655/2015/R/IDR e considerati prioritari dal medesimo Ente proponente l'istanza;
 - gestioni rientranti negli schemi I e IV e per le quali non viene richiesto il riconoscimento della componente $Opex_{QC}^a$,

e non può eccedere, in termini pro capite, il seguente valore

$$\frac{Premio_{QC}}{pop} \leq OPM * (1 - X) - \frac{Opex^{2014}}{pop} .$$

- b) attraverso l'applicazione di parametri definiti dall'Autorità, a partire, in sede di prima applicazione, da quelli già contenuti nella deliberazione 655/2015/R/IDR, e finalizzati alla identificazione e valorizzazione delle *best practice*. Il funzionamento del nuovo meccanismo di premialità su scala nazionale è alimentato secondo quanto stabilito al successivo Articolo 33.

Articolo 33

Istituzione del Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea)

- 33.1 A decorrere dall'1 gennaio 2016 è istituita la componente tariffaria UI2 per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
- 33.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI2 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto calcolato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.
- 33.3 L'Autorità aggiorna la componente UI2 di cui al precedente comma 33.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 33.4.
- 33.4È istituito presso la Cassa il Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato dalla componente UI2 di cui al comma 33.1.
- 33.5I gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI2.
- 33.6I soggetti che effettuano la fatturazione di uno o più servizi di cui al precedente comma 33.1, ai fini del versamento degli importi di cui al precedente comma 33.5, comunicano al gestore del servizio idrico integrato, ovvero al gestore dell'acquedotto, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.
- 33.7La comunicazione di cui al precedente comma 33.6 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
- 33.8In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;

- b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 33.9 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato provvedono ai versamenti sul Conto UI2 e le sottopone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla verifica della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 33.10 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI2, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria.
- 33.11 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto UI2, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 33.12 I costi derivanti dalla gestione del Conto UI2 sostenuti dalla Cassa sono spesati a valere sul Conto UI2 medesimo, previa approvazione dell'Autorità.
- 33.13 Con successivo provvedimento l'Autorità intende procedere alla definizione di parametri di qualità tecnica dei servizi, al fine di integrare il meccanismo di promozione della qualità previsto al comma 32.1, lettera b).

Articolo 34

Meccanismi di premio/penalità relativamente alla qualità contrattuale

- 34.1 Con riferimento alla quantificazione, ex post, dei meccanismi di premio/penalità relativamente al miglioramento di aspetti riconducibili alla qualità contrattuale, si prevede che, nell'ambito delle componenti ammesse a recupero nel VRG:
- le penali, gli indennizzi e le sanzioni siano decurtate dal totale dei costi riconosciuti;
 - i premi o gli incentivi relativi a livelli di qualità delle prestazioni che risultino migliori di quelli minimi previsti siano aggiunti al totale dei costi riconosciuti.

34.2 In ragione dell'obiettivo di rafforzare i profili di incentivazione al miglioramento delle performance nelle prestazioni erogate, si esclude la somma algebrica delle predette componenti dall'applicazione del limite di crescita ai moltiplicatori tariffari di cui all'Articolo 6.

34.3 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, e secondo le modalità di entrata in vigore prospettate nella deliberazione 655/2015/R/IDR in tema di qualità contrattuale, si determina la componente

$$Rc_{\Delta Q}^a = \left(\sum_{premi} Rc_{premi}^a - \left| \sum_{penali} Rc_{penali}^a \right| \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Rc_{\Delta Q}^a$ è il recupero dei meccanismi di premio/penalità riconducibili ad aspetti di qualità contrattuale applicati ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{premi}^a è il recupero dei premi e degli incentivi dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$;
- Rc_{penali}^a è il recupero (di segno negativo) dovuto alle penali, agli indennizzi e alle sanzioni comminate ad ogni gestore nell'anno $(a - 2)$.

TITOLO 9

CORRISPETTIVI PER L'UTENZA FINALE

Articolo 35

Determinazione della tariffa media

35.1 In ciascun anno $a = \{2016, 2017, 2018, 2019\}$, la tariffa media di ciascun gestore del SII è calcolata come segue:

$$g^a * \left(\frac{\sum_u \frac{\text{tarif}_u^{2015} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}}}{mc^{a-2}} \right)$$

dove:

- g^a è il moltiplicatore tariffario approvato per l'anno a ;
- $\left(\frac{\sum_u \frac{\text{tarif}_u^{2015} \cdot (\text{vscal}_u^{a-2})^T}{mc^{a-2}}}{mc^{a-2}} \right)$ è la tariffa vigente all'inizio dell'anno 2015 e comunicata all'Autorità ai sensi della presente deliberazione, applicata alle variabili di scala dell'anno $(a-2)$ e rapportata ai metri cubi (mc) consumati nel medesimo anno $(a-2)$.

Articolo 36

Struttura dei corrispettivi

- 36.1 E' consentito modificare la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, previa approvazione dell'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente, secondo le regole elencate nei commi che seguono.
- 36.2 È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, nei bacini tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

36.3 Laddove l'Ente di governo dell'Ambito o altro soggetto competente approvi una proposta di modifica della struttura dei corrispettivi, questa può prevedere il mantenimento o la diminuzione del numero di usi presenti nell'ambito tariffario, ma non il loro aumento rispetto alla struttura dei corrispettivi vigente nel MTI.

36.4 In caso di cambiamento della struttura dei corrispettivi deve essere garantito che il gettito tariffario conseguente non superi i valori tariffari approvati dall'Autorità, ovvero:

$$g^a \sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T = \sum_u \underline{tarif}_u^a \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T$$

dove:

- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2015}$ è la struttura dei corrispettivi vigente all'inizio dell'anno 2015, come comunicata all'Autorità;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^a$ è la nuova struttura dei corrispettivi proposta.

36.5 La struttura dei corrispettivi modificata come previsto al precedente comma 36.4 deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione.

36.6 In caso di cambiamento della struttura rispetto a quella precedentemente adottata, i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) quota fissa, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del SII: QF_{ACQ}^t , QF_{FOG}^t e QF_{DEP}^t ; tali quote non possono essere modulate per scaglioni e sono espresse in Euro all'anno;

	€/anno
quota fissa acquedotto	QF_{ACQ}^t
quota fissa fognatura	QF_{FOG}^t
quota fissa depurazione	QF_{DEP}^t

- b) parte variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, e configurata come segue:
- i. parte variabile delle tariffe del servizio di acquedotto, articolata in scaglioni secondo lo schema seguente:

- una tariffa agevolata, T_{agev}^t , da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base (T_{base}^t) l'agevolazione a^t ;
- una tariffa base, T_{base}^t , pari al costo unitario medio calcolato al precedente comma 35.1, detratto il gettito delle quote fisse;
- da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare – attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati - i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza (T_{ecc1}^t, T_{ecc2}^t e T_{ecc3}^t) sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base (T_{base}^t) gli ulteriori costi e_1^t , e_2^t e e_3^t ;

	€/mc	classe di consumo	
		da	a
Tariffa agevolata*	T_{agev}^t	0	q_a
Tariffa base	T_{base}^t	$q_a + 1$	q_b
I eccedenza	T_{ecc1}^t	$q_b + 1$	q_{e1}
II eccedenza	T_{ecc2}^t	$q_{e1} + 1$	q_{e2}
III eccedenza	T_{ecc3}^t	$q_{e2} + 1$	$>$ $(q_{e2} + 1)$

*Per le sole utenze domestiche

- ii. parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, Tf^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni;

	€/mc
Tariffa Fognatura	Tf^t

- iii. parte variabile delle tariffe del servizio di depurazione, Td^t , proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

	€/mc
Tariffa Depurazione	Td^t

36.7 Nei casi di cui al precedente 36.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata (q_a) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico.

- 36.8 Nei casi di cui al precedente comma 36.6, la quota fissa di ciascun servizio, di cui alla lettera a), deve essere dimensionata in modo tale da non eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio stesso applicando i consumi rilevati nell'anno $(a - 2)$.

Articolo 37

Convergenza tariffaria all'interno dell'ambito territoriale ottimale

- 37.1 Qualora in un ambito territoriale ottimale in cui sussistono diversi bacini tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente di governo dell'Ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 6, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario BT , in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\sum_{BT} g_{BT}^a \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right] = g^a \sum_{BT} \left[\sum_u \underline{tarif}_u^{2015} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT}$$